



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
BARLETTA**

Via C. Colombo, 30 - Tel. 0883/531020

e-mail cpbarletta@mit.gov.it - PEC cp-barletta@pec.mit.gov.it

Sito web www.guardiacostiera.gov.it/barletta

ORDINANZA n. (leggasi stringa in alto)

Pescaggio massimo delle unità navali in ingresso-uscita dal Porto di Barletta

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Barletta:

- VISTA** la nota prot. n. 029/2023 in data 17.05.2023 della Corporazione Piloti dei porti di Barletta e Manfredonia assunta a protocollo n. 029 in data 17.05.2023 con la quale è stata rappresentata la difficoltà nel governo delle navi aventi maggiore pescaggio in transito nel porto di Barletta;
- VISTA** la nota dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale prot. n. 9096 in data 16/05/2023 con la quale è stata trasmessa la documentazione relativa ai rilievi batimetrici di prima pianta, eseguiti in data 30.03.2023 dalla Nuova Oceanus Orca s.r.l., ed afferenti all'imboccatura del porto;
- VISTA** la propria Ordinanza n° 31/18 in data 08.06.2018 avente ad oggetto il pescaggio massimo delle unità navali che possono entrare-uscire dal porto di Barletta;
- RITENUTO** opportuno, alla luce delle considerazioni formulate dalla Corporazione Piloti dei porti di Barletta e Manfredonia con la citata nota e dei rilievi batimetrici acquisiti, nelle more dell'esecuzione dei lavori di ripristino delle quote di progetto dei fondali del porto di Barletta, garantire le condizioni minime di sicurezza della navigazione e portuale durante le manovre di ingresso/uscita dal porto delle navi che approdano presso questo sorgitore;
- VISTI** gli artt. 17, 62, 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- VISTO** L'art. 14 commi 1 ed 1-bis della legge 28/01/1994 n. 84 e ss.mm.ii;

ORDINA

Articolo 1

Con effetto immediato e fino a nuovo ordine, al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e portuale, il pescaggio massimo consentito alle unità navali in entrata e uscita dal porto di Barletta è fissato a 6,00 m (metri 6 e centimetri 0).

Articolo 2

In deroga a quanto impartito al precedente articolo, esclusivamente in condizioni meteo ottimali, con calma di mare e di vento, ed in condizioni di alta marea, potranno entrare/uscire dal porto di Barletta le unità navali aventi pescaggio massimo di 6,30 m (metri 6 e centimetri 30).

Articolo 2

L'Ordinanza n. 31/18 del 08.06.2018 è abrogata.

Articolo 3

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/barletta.

I contravventori, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 1174 e/o dell'art. 1231 del Codice della Navigazione.

Barletta, 19/05/2023

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Daniele S. GOVERNALE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, c. 2 del D.Lgs n. 39/93